

Spett.le

**Banca d'Italia**

Servizio Regolamentazione e Analisi

Macroprudenziale,

Divisione Regolamentazione I

Via Milano n. 53

00184 ROMA

Milano, 9 novembre 2015

**Oggetto: Documento per la consultazione “Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”**

Spett.le Autorità,

nel rispondere all'invito a formulare osservazioni al presente documento di consultazione, la scrivente ANASF – Associazione Nazionale Promotori Finanziari ringrazia per l'opportunità offertale e svolge al riguardo le considerazioni che seguono.

L'Associazione rileva anzitutto come le disposizioni oggetto di consultazione armonizzino la procedura sanzionatoria di competenza della Vostra Autorità con le recenti modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, per come novellato dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015. Più in generale, le proposte di modifiche regolamentari contribuiscono all'attuazione del principio del *level playing field* perseguito dal legislatore europeo e condiviso dall'Associazione in occasione delle recenti consultazioni indette dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito dell'attività di regolazione del sistema finanziario.

ANASF condivide in particolare la scelta operata dalla Vostra Autorità di consentire ai soggetti interessati una più ampia articolazione delle proprie difese mediante l'introduzione di una ulteriore fase di contraddittorio, avente ad oggetto la proposta di irrogazione delle sanzioni.

Come espresso in occasione della consultazione indetta dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 gennaio 2015, concernente il recepimento della direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), ANASF valuta positivamente l'introduzione dei criteri per la determinazione delle sanzioni di cui ai nuovi articoli 144-*quater* del Testo Unico Bancario (TUB) e 194-*bis* del Testo Unico della Finanza (TUF), in quanto rispondenti ai principi di certezza e di prevedibilità della sanzione. L'introduzione dei predetti criteri contribuisce alla realizzazione di un sistema di vigilanza efficiente e correttamente normato, adeguato ai tempi e al contesto, nonché tale da rispondere soprattutto alle esigenze di tutela dei risparmiatori. Nello specifico, l'Associazione sostiene l'importanza di un approccio regolamentare pienamente conforme al disposto dell'articolo 70 della direttiva CRD IV, nel quale si elencano le circostanze di cui le autorità nazionali competenti devono tenere conto nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni da applicare alle singole fattispecie.

ANASF osserva infine come la modifica proposta, volta a specificare che le informazioni sui provvedimenti sanzionatori restano pubblicate sul sito web della Vostra Autorità per cinque anni, sia analoga ai termini stabiliti da altre disposizioni nell'ambito della disciplina dell'intermediazione finanziaria: così, ad esempio, l'articolo 109 del Regolamento Intermediari della Consob richiede al promotore finanziario di conservare per almeno cinque anni copia della documentazione prevista (contratti promossi per suo tramite; altri documenti sottoscritti dai clienti o dai potenziali clienti; corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore finanziario ha operato nel corso del tempo.)

\*\*\*\*\*

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



**Maurizio Bui**

*Presidente ANASF*